



COMUNE DI PONTEDERA

PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO COMUNALE SULL' IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2012

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 03/07/2013

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 27/10/2015

Indice articoli

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Decorrenza e Presupposto dell'imposta

Art. 3 – Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

Art. 4 – Misura dell'imposta e limiti di applicazione

Art. 5 – Esenzioni e riduzioni

Art. 6 – Versamento dell'imposta e obblighi del gestore della struttura ricettiva

Art. 7 – Controlli e accertamento d'imposta

Art. 8 – Sanzioni

Art. 9 – Riscossione coattiva

Art. 10 – Rimborsi e compensazioni

Art. 11 – Contenzioso

Art. 12 – Pubblicità

Art. 13 – Funzionario Responsabile dell'imposta

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 117, c. 6, della Costituzione e dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997.

2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Pontedera ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e nel rispetto delle disposizioni nazionali che disciplinano il tributo.

3. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

4. La Giunta Comunale presenta annualmente, al Consiglio Comunale, una relazione sulla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente.

Art. 2 – Decorrenza e Presupposto dell'imposta

1. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° Maggio 2012.

2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, come individuate nell'allegato "1", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 3 – Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Il soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 e non risulta residente nel Comune di Pontedera.

2. Il soggetto responsabile della riscossione dell'imposta, dell'effettuazione dei versamenti della stessa e della presentazione delle dichiarazioni, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale il soggetto passivo pernotta.

Art. 4 – Misura dell'imposta e limiti di applicazione

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è differenziata, secondo criteri di gradualità in relazione alle tipologie e alla classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale.

3. L'imposta non si applica oltre il 5° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva.

Art. 5 – Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta i seguenti soggetti:

a) *gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Pontedera;*

- b) *i minori fino al compimento del decimo anno di età;*
- c) *i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un accompagnatore nella misura di una persona per portatore di handicap;*
- d) *i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie del Comune di Pontedera, nella misura di una persona per paziente ricoverato;*
- e) *coloro che sono segnalati dal Comune, in cui lo stesso Ente è tenuto a farsi carico delle spese;*
- f) *gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati, con l'esenzione per un massimo di due autisti e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;*
- g) *gli appartenenti alle Forze dell'ordine, ai Vigili del Fuoco e gli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire a Pontedera per esigenze di servizio;*
- h) *i dipendenti di strutture ricettive che lavorano nella medesima struttura e che vi alloggiano per motivi di lavoro;*
- i) *gli ospiti che utilizzano la camera in day use (in cui vi è un utilizzo giornaliero della camera senza il pernottamento);*
- l) *gli ospiti che soggiornano nelle strutture ricettive per motivi di carattere umanitario.*

2. E' prevista una riduzione del 50% dell'importo dell'imposta per:

- a) i soggetti con un'età compresa tra 10 e 18 anni compiuti;
- b) i soggetti ultrasessantacinquenni.

3. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma 1, lettera a) e b) e delle riduzioni, di cui al comma 2, è subordinata alla verifica, da parte del gestore della struttura ricettiva, del documento di identità esibito dal soggetto passivo.

4. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera c), d), e), f), g), h), i) e l) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR. N. 445/2000 e s.m.i..

Art. 6 – Versamento dell'imposta e obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva, che provvede alla riscossione dell'imposta e rilascia apposita quietanza delle somme riscosse.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua trimestralmente il versamento delle somme dovute a titolo di imposta in relazione ai pernottamenti che hanno avuto luogo, secondo le seguenti scadenze:

- Entro il giorno 15 (quindici) del mese di Aprile, per i pernottamenti avvenuti nel mese di Gennaio, Febbraio e Marzo;
- Entro il giorno 15 (quindici) del mese di Luglio, per i pernottamenti avvenuti nel mese di Aprile, Maggio e Giugno;
- Entro il giorno 15 (quindici) del mese di Ottobre, per i pernottamenti avvenuti nel mese di Luglio, Agosto e Settembre;

- Entro il giorno 15 (quindici) del mese di Gennaio, per i pernottamenti avvenuti nel mese di Ottobre, Novembre e Dicembre.

3. Se il quindicesimo giorno del mese coincidesse con il sabato o con un giorno festivo, il versamento dovrà essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

4. Il gestore della struttura ricettiva effettua i versamenti all'Amministrazione con le seguenti modalità:

- Con pagamento diretto effettuato presso la tesoreria comunale;
- Mediante accredito sul conto corrente postale intestato al Comune di Pontedera - Imposta di soggiorno;
- Con altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale;

5. Con le stesse scadenze di cui al comma 2, i gestori delle strutture ricettive dichiarano al Comune di Pontedera (Servizio Tributi) il numero dei pernottamenti, distinguibili tra quelli soggetti al pagamento completo dell'imposta, quelli soggetti ad esenzione e quelli soggetti a riduzione.

6. dichiarazione deve esser prodotta anche se negativa alle scadenze indicate al comma 2 del presente articolo.

6 bis. A partire dal 01 ottobre 2016 la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite l'accesso al portale web indicato dal Comune; qualora la dichiarazione venga presentata con modalità diverse sarà considerata come non presentata e il gestore sarà soggetto alle sanzioni indicate all'art.8, comma 5. A tal fine tutte le strutture ricettive di cui al l'articolo 1 devono richiedere per tempo al Comune l'abilitazione per l'accesso al suddetto portale.

La dichiarazione presentata in via telematica potrà essere accompagnata dai moduli anche cartacei da compilare nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta (chi pernotta in una delle strutture ricettive di Pontedera) si rifiutasse di corrispondere l'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a fargli sottoscrivere una dichiarazione attestante le generalità complete, le motivazioni del rifiuto ed a consegnare tale dichiarazione all'Amministrazione.

Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta si rifiutasse anche di sottoscrivere la dichiarazione di cui sopra, il gestore della struttura ricettiva presenterà all'Amministrazione comunale, in allegato alla dichiarazione periodica, una propria dichiarazione anche cartacea con la quale attesterà e confermerà il mancato pagamento indicando anche le generalità complete del soggetto passivo che si è rifiutato di corrispondere l'imposta .

7. L'eventuale modulistica necessaria è fornita dall'Amministrazione Comunale .

8. I gestori delle strutture ricettive di Pontedera, sono tenuti ad informare la clientela, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni previste. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dall'Amministrazione.

9. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al gestore della struttura ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Art. 7 – Controlli e accertamento d'imposta

1. Il Servizio Tributi del Comune di Pontedera, con la collaborazione degli altri servizi e settori, effettua i controlli sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 6, comma 5.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:

- a) Invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti edocumenti;
- b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) Richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articoli 1, commi 161 e 162, della L. 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 8 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato con un minimo di euro 100,00. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997.

3. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale. Il rifiuto della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 100,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 oltre alla sanzione di cui al comma 1 del presente articolo. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per l'omessa presentazione da parte dei gestori delle strutture ricettive della dichiarazione alle prescritte scadenze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 300,00 Euro.

5. A partire dal 1 ottobre 2016 la dichiarazione presentata con modalità diverse da quella telematica tramite il portale web di cui all'art.6 comma 6-bis, è considerata omessa e si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 300,00 Euro per ogni dichiarazione presentata con modalità difformi.

6. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione tributaria del 75% per cento della maggiore imposta dovuta con un minimo di euro 200.

7. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione tributaria da euro 300 a euro 500.

8. Per le violazioni concernenti le disposizioni dell'art. 7 si applica una sanzione amministrativa da euro 300 a euro 500.

9. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze da parte dei gestori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da rapportare all'entità e/o al ritardo del versamento dovuto.

10. Per ogni altra violazione al presente regolamento e in particolare degli obblighi di cui all'articolo 6, comma 6-bis, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 EURO per ogni violazione commessa, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili.

Art. 9 – Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 10 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le mensilità successive rispetto a quella in cui è stato accertato il maggiore versamento. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta da presentare al Comune (Servizio Tributi) a cura del gestore della struttura, almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si intende effettuare la compensazione.

Art. 11 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

Art. 12 – Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio on line sul sito web del Comune.

2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 13 – Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Con deliberazione della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Allegato 1

STRUTTURE RICETTIVE GESTITE PER LA PRODUZIONE E L'OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI PER L'OSPITALITA'

A) Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici:

	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO TARIFFA
ALBERGHI	1 STELLA	
	2 STELLE	
	3 STELLE	
	4 STELLE	
	5 STELLE	

	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO TARIFFA
RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE	2 STELLE	
	3 STELLE	
	4 STELLE	

CAMPEGGI	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO TARIFFA
	1 STELLA	
	2 STELLE	
	3 STELLE	

	4 STELLE	

	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO TARIFFA
VILLAGGI TURISTICI	2 STELLE	
	3 STELLE	
	4 STELLE	

	IMPORTO TARIFFA
AREE DI SOSTA	

	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO TARIFFA
PARCHI DI VACANZA	1 STELLA	
	2 STELLE	
	3 STELLE	
	4 STELLE	

B) Altre strutture ricettive: strutture ricettive extra-elberghiere per l'ospitalità collettiva:

	IMPORTO TARIFFA
CASE PER FERIE	

OSTELLI PER LA GIOVENTU'	IMPORTO TARIFFA

	IMPORTO TARIFFA
RIFUGI ALPINI	

	IMPORTO TARIFFA
BIVACCHI FISSI	

	IMPORTO TARIFFA
RIFUGI ESCURSIONISTICI	

C) Altre strutture ricettive: strutture ricettive extra-elberghiere con le caratteristiche della civile abitazione:

AFFITTACAMERE/B&B (PROFESSIONALI E NON PROFESSIONALI)	IMPORTO TARIFFA

	IMPORTO TARIFFA
CASE E APPARTAMENTI VACANZE	

	IMPORTO TARIFFA
RESIDENZE D'EPOCA	

RESIDENCE	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO TARIFFA
-----------	-----------------	-----------------

	2 CHIAVI	
	3 CHIAVI	
	4 CHIAVI	

STRUTTURE AGRITURISTICHE

	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO TARIFFA
	1 SPIGA	
AGRITURISMO		
	2 SPIGHE	
	3 SPIGHE	